

PREFAZIONE ALLA VI EDIZIONE

Avere a disposizione una raccolta aggiornata e coordinata delle norme che interessano il settore civile rappresenta un'esigenza imprescindibile non solo per gli operatori del diritto, ma per tutti coloro che si avvicinano allo studio della materia o a esperienze concorsuali. In quest'ottica si è cercato quindi di predisporre un testo nel quale il Codice civile è riportato alla sua naturale essenza: un *corpus* iuris unitario, nel quale i singoli articoli in esso contenuti sono letti come parti di un grandioso progetto codificatorio, che va scoperto nella sua intimità e talora anche nelle sue contraddizioni, reali o apparenti che siano.

Ogni articolo, infatti, al di là del freddo dato testuale, nasconde una sua storia e una sua *ratio* ispiratrice, che possono essere colte solo indagando il disegno complessivo del legislatore, senza tralasciare le leggi complementari.

Lo studio del Codice civile e delle leggi complementari rappresenta allora il primo passo per scoprire la natura e i limiti di un istituto giuridico, nella consapevolezza che non ci può essere contributo dottrinario, pronuncia giurisdizionale o elaborato concorsuale, che non abbia come punto di partenza questo dato legislativo.

La Sesta edizione del *Codice coordinato di diritto civile* contiene nuovi rinvii normativi sistematici, un indice sistematico e analitico implementato, ed è aggiornato a tutte le più recenti novità normative che hanno, in particolare, interessato le norme fondamentali del diritto civile e del diritto processuale, quali, ad esempio, il codice civile, il codice di procedura civile, il codice del consumo, il t.u.b. e il t.u.f.

Il *Codice* è, inoltre, aggiornato al d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 e ai d.lg. 7 marzo 2023, n. 26 e 10 marzo 2023, n. 28.

Nella Sesta edizione del *Codice coordinato di diritto civile* è, inoltre, stata confermata l'importante novità della traduzione in italiano delle Fonti del diritto romano riportate in appendice a cura dei Prof. Cosimo Cascione e Fabiana Tuccillo.

AVVERTENZE

Gli articoli sono rappresentati divisi in commi, per i quali si usa la numerazione romana tra parentesi quadre, es.: [I], [II] ecc.

In corsivo sono stampati i testi non più vigenti degli articoli interi (in tal caso è in corsivo anche la rubrica) o delle parti di articolo abrogate: i dati sulla soppressione delle norme si ricavano dalle note, richiamate da un asterisco*. Nelle note si possono trovare anche norme collegate. Nei rinvii il segno // serve a passare da una legge all'altra. I rinvii a semplici numeri, senza altra indicazione, si riferiscono allo stesso testo di legge. Nei richiami commi e numeri degli articoli sono stampati in apice con numerazione araba, es. 11^{n. 1}, 25². In grassetto sono evidenziate, oltre alle suddivisioni della legge (libri, titoli e capi), le rubriche degli articoli e le parti del testo normativo che hanno un particolare rilievo.

I richiami inseriti nel testo tra [parentesi quadre] sono in carattere tondo quando la norma è evocata per un rinvio analogico o sistematico, in sottolineato quando invece essa esprime un contrasto con l'articolo in questione, il comma specifico o il periodo cui è apposto il riferimento, in sottolineato e corsivo, se esprime solo una differenza di disciplina.

Hanno collaborato alla VI Edizione:

Mattia Caputo (Magistrato ordinario)
Clara Chirico (Magistrato ordinario)
Miriana Greco (Magistrato ordinario)
Giannicola Paladino (Magistrato ordinario)
Riccardo Sabato (Magistrato ordinario)

Costituzione della Repubblica Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 [3 prot. 1 Cedu // 39, 40, 44 Carta di Nizza // 21 Dich. univ. diritti dell'uomo // 25 Patto int. diritti civili e politici]. – L'Italia è una Repubblica democratica [139 Cost.], fondata sul lavoro [4, 35-40 Cost.].

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (1) [56, 57, 50, 71, 75, 138, 132, 133 Cost.].

(1) 1² e 5² d.lg. n. 33/2013.

Art. 2 [4, 5, 8, 12 Cedu // 2, 36 Carta di Nizza // 1, 3 e 6 Dich. univ. diritti dell'uomo // 6 Patto int. diritti civili e politici]. – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4² TUE // 53 Carta di Nizza], sia come singolo, sia nelle **formazioni sociali** (1) ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (2) [1175, 1375, 2034 CC.].

(1) 30³, 31 // 14, 252, 316, 330², 333, 337-sexies, 342-bis, 342-ter, 406, 408, 410², 411², 417, 426 CC. // 609-quater^{1, n. 2, 2}, 609^{4, n. 2-septies} CP. // 199³, lett. a), 681 CPP.

(2) 1² e 5² d.lg. n. 33/2013.

Art. 3 [14 Cedu, 5 prot. 7 Cedu, 1 prot. 12 Cedu // 1, 20, 21, 23 Carta di Nizza // 1, 2, 7, 23, 26 Dich. univ. diritti dell'uomo // 3, 20, 25 e 26 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29, 37¹, 51 Cost.], di razza, di lingua [6, 9¹ Cost.], di religione [8, 19, 20 Cost.], di opinioni politiche [21, 22, 48 Cost. // 18², 21^{3, 4 e 6}, 49, 54, 98³ Cost. // XII disp. trans. e finale], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 [1 // 15, 16, 27-32 Carta di Nizza // 2, 4, 20 Carta sociale europea // 23 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto [1 Cost. // d.lg. n. 5/2010 // l. n. 300/1970].

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5. – La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114, 118 Cost. // l. n. 56/2014]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6 [22 Carta di Nizza // 27 Patto int. diritti civili e politici]. – La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. – Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8 [22 Carta di Nizza // 27 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [3 Cost.].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [18 Cost.] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9 [22 Carta di Nizza // 27 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura [33, 34 Cost.] e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio [2, 32 Cost.] e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, l. cost. 11/2/2022, n. 1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della medesima legge, la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui al presente articolo, come modificato dalla l. cost. n. 1, cit., si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Art. 10 [16 Cedu, 4 prot. 4 Cedu, 1 prot. 7 Cedu // 18, 19 Carta di Nizza // 14 Dich. univ. diritti dell'uomo // 13 Patto int. diritti civili e politici]. – L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (1).

(1) La l. cost. 21/6/1967, n. 1, ha disposto che l'ult. co. dell'art. 10 e l'ult. co. dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

• D.lg. n. 286/1998.

Art. 11 [20 Patto int. diritti civili e politici // l. n. 234/2012]. – L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (TUE, TFUE); promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12. – La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13 [5, 8 Cedu // 4-6 Carta di Nizza // 9 Dich. univ. diritti dell'uomo // 9 Patto int. diritti civili e politici]. – La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14 [8 Cedu // 7 Carta di Nizza]. – Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15 [8 Cedu // 7 Carta di Nizza // 12 Dich. univ. diritti dell'uomo // 17 Patto int. diritti civili e politici]. – La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16 [2 prot. 4 Cedu // 45 Carta di Nizza // 13 Dich. univ. diritti dell'uomo // 12 Patto int. diritti civili e politici]. – Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale [120 Cost.], salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [35³ Cost.] e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17 [11 Cedu // 12 Carta di Nizza // 20 Dich. univ. diritti dell'uomo // 21 Patto int. diritti civili e politici]. – I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18 [11 Cedu // 12 Carta di Nizza // 20 Dich. univ. diritti dell'uomo // 22 Patto int. diritti civili e politici]. – I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [29 e 33, 38, 39 e 45, 8 e 20, 49 Cost.], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19 [9 Cedu // 10 Carta di Nizza // 18 Dich. univ. diritti dell'uomo // 18 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20 [9 Cedu]. – Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione [18 Cost.] od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21 [2 // 8, 10 Cedu // 7, 8, 11 Carta di Nizza // 16 TFUE // 21 Carta sociale europea // 19 Dich. univ. diritti dell'uomo // 18 e 19 Patto int. diritti civili e politici]. – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22 [6, 15 Dich. univ. diritti dell'uomo // 16 Patto int. diritti civili e politici]. – Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza [l. n. 91/1992 // 22-24 TFUE], del nome.

Art. 23. – Nessuna prestazione personale [52 Cost.] o patrimoniale [53 Cost.] può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24 [111 // 6, 13 Cedu // 47, 48 Carta di Nizza // 7 e 8 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [7 CPA.]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (1).

|| (1) D.P.R. n. 115/2002 // l. n. 117/1988.

Art. 25 [7 Cedu // 49 Carta di Nizza // 11² Dich. univ. diritti dell'uomo // 6, 11, 15 Patto int. diritti civili e politici]. – Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge [70 e ss. // 120^{1,3,5} // CEDU // TUE] che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. – L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).

(1) La l. cost. 21/6/1967, n. 1, ha disposto che l'ult. co. dell'art. 10 e l'ult. co. dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

Art. 27 [3-5 Cedu, 1 prot. 4 Cedu, 1 e 2 prot. 6 Cedu, 1 prot. 13 Cedu // 2, 48 e 50 Carta di Nizza // 5 e 11 Dich. univ. diritti dell'uomo // 6, 7, 10, 11 e 14 Patto int. diritti civili e politici]. – La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte (1).

(1) Articolo modificato dall'art. 1 della l. cost. 2/10/2007, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Art. 28. – I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (1).

(1) D.P.R. n. 3/1957.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29 [30, 31 // 8, 12 Cedu, 5 prot. 7 Cedu // 9 e 33 Carta di Nizza // 16 Dich. univ. diritti dell'uomo // 23 Patto int. diritti civili e politici]. – La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi [3 Cost.], con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (1).

(1) Si confrontino, però, gli art. 30³, 31 // 8 Cedu // 252, 316, 330², 333, 337-sexies, 342-bis, 342-ter, 406, 408, 410², 411², 417, 426 // 609-quater¹, n. 2, 2, 609⁴, n. 2-septies CP. // 199³, lett. a), 681 CPP.

Art. 30 [14 e 24 Carta di Nizza]. – È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. – La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32 [3 e 35 Carta di Nizza]. – La Repubblica tutela la

salute [9 Cost.] come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33 [13 Carta di Nizza]. – L'arte e la scienza [9 Cost.] sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34 [9 // 2 prot. 1 Cedu // 14 Carta di Nizza // 26 Dich. univ. diritti dell'uomo // 9 Cost.]. – La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35 [27, 29, 30 e 32 Carta di Nizza // 23 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione [16 Cost.], salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36 [31 Carta di Nizza // 23 e 24 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37 [23 Carta di Nizza // 7, 8, 15, 20 e 27 Carta sociale europea // 23 Dich. univ. diritti dell'uomo]. – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [3 Cost. // d.lg. n. 5/2010 // l. n. 300/1970]. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

R.d. 16 marzo 1942, n. 262
(G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79 bis, ed. straord.)

Approvazione del testo del Codice civile

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE
E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE

1. Capacità giuridica. – [I] La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [11, 13, 89, 350, 778¹ // 2, 3, 22 Cost.] (1).

[II] I diritti che la legge riconosce a favore del **conceptito** sono subordinati all'evento della nascita [254, 320, 462, 687, 715, 784, 1411, 2645-ter // 2, 3, 29, 30, 32 Cost.] (2).

→ **CC. 1865 – art. 1 // Codex 6.29.3, D. 1.5.14, D. 1.5.26, D. 5.4.3, D. 35.2.9.1, D. 50.16.129.**

(1) In tema di riconoscimento di persone giuridiche private, d.P.R. 10/2/2000, n. 361. In tema di riconoscimento della capacità giuridica agli stranieri, art. 16 preleggi; art. 2 del d.lg. 268/1998.

(2) Gli art. 1 del r.d.l. 20/1/1944, n. 25 e 3 del d.lg. 14/9/1944, n. 287 hanno abrogato l'originario co. 3 dell'articolo, che recitava: «Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali».

• L. 22/5/1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. L'art. 1 recita: «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana **dal suo inizio**». L'art. 4: «Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un **serio pericolo per la sua salute fisica o psichica**, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue **condizioni economiche, o sociali o familiari**, o alle **circostanze** in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del **conceptito**, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'art. 2, lett. a), l. 29/7/1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia». L'art. 7, co. 3: «Quando sussiste la possibilità di **vita autonoma del feto**, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto».

• Art. 1 della l. 19/2/2004, n. 40: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il **conceptito**».

2. Maggiore età. Capacità di agire (1). – [I] La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno [48¹ Cost.]. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa [84², 90, 165, 244⁶, 250⁵, 291, 336-bis, 390, 394, 397, 428, 591, 774, 923 e ss., 934 e ss., 1176, 1389, 1425, 1426, 2294, 2505, 2642, 2-quinquies d.lg. 196/2003 // 85, 97, 120, 121 CP.] (2).

[II] Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro [324, 375 // 901 CNav.]. In tal caso il minore è abilitato al-

l'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (3).

→ **CC. 1865 – art. 240, 323, 1105.**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 8/3/1975, n. 39. Il testo previgente stabiliva: «La maggiore età è fissata al compimento del ventesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa».

(2) Art. 108 della l. 22/4/1941, n. 633: «l'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano».

(3) Art. 24, co. 20, d.l. 6/7/2011, n. 98, conv. in l. 15/7/2011, n. 111: «È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto».

• L. 17/11/1967, n. 977, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

• D.P.R. 20/4/1994, n. 365, Autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo.

• D.lg. 9/11/1994, n. 556, In materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

3. Capacità in materia di lavoro*. – *Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.*

* Articolo abrogato dall'art. 2 della l. 8/3/1975, n. 39.

4. Commorienza. – [I] Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [58 ss., 462, 791¹, 2697, 2728] (1).

→ **CC. 1865 – art. 924.**

(1) L. 29/12/1993, n. 578, Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.

5. Atti di disposizione del proprio corpo. – [I] Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge [579 CP.] all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1418 // 2, 32 Cost.] (1).

→ **D. 9.2.13 pr.**

(1) Conv. per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

• L. 26/6/1967, n. 458, Trapianto del rene tra persone viventi. Art. 1: «In deroga al divieto di cui all'art. 5 del Codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste dalla presente legge.

Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei».

• Art. 1 della l. 14/4/1982, n. 164, Norme in materia di rettificazio-

ne di attribuzione di sesso: «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita **a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali**».

- L. 1/4/1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (G.U. 15/4/1999, n. 87). Vd. Parte V, Sezione III.
- Art. 4¹ della l. 6/3/2001, n. 52, Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo: «La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. 4/5/1990, n. 107».
- L. 21/10/2005, n. 219, Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
- Art. 1 della l. 19/9/2012, n. 167, Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi: «In deroga al divieto di cui all'art. 5 CC., è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi».
- Art. 1 della l. 19/9/2012, n. 167: «In deroga al divieto di cui all'art. 5 CC., è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi».

6. Diritto al nome. – [I] Ogni persona ha diritto al nome [2, 22, 30 Cost.] che le è per legge attribuito [7, 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2292, 2314, 2326, 2563] (1).

[II] Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [XIV² disp. trans. Cost.].

[III] Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati [455].

- (1) Artt. 8 e 14 Conv. per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. Art. 7 Carta di Nizza. Art. 24 Patto internazionale dei diritti civili e politici.
- Art. 5, co. 2, l. 1/12/1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
- Art. 27, co. 1, l. 4/5/1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia.
- L. 28/3/1991, n. 114, Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le l. 26/9/1920, n. 1322, e 19/12/1920, n. 1778.
- D.lg. 29/3/1992, n. 119, Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
- Artt. 29, 33, 34, 35, 36, 49, co. 1, lett. p), 84. d.P.R. 3/11/2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
- D.lg. 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Art. 1, co. 10, l. 20/5/2016, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

7. Tutela del diritto al nome. – [I] La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo [700 CPC.], salvo il risarcimento dei danni [2043, 2056, 2059] (1).

[II] L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [120 CPC.].

- (1) L. 22/4/1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 20, 23.
- D.lg. 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

→ Codex 9.25.1.

8. Tutela del nome per ragioni familiari. – [I] Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

9. Tutela dello pseudonimo. – [I] Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome [602²], può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 (1).

- (1) Art. 8, 21 della l. 22/4/1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Art. 49, co. 1, lett. q), d.P.R. 3/11/2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

10. Abuso dell'immagine altrui. – [I] Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni [2043, 2056, 2059] (1).

- (1) Art. 96, 97 della l. 22/4/1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- D.lg. 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.lg. 10/2/2005, n. 30, Codice della proprietà industriale.

TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE

Capo I Disposizioni generali

11. Persone giuridiche pubbliche. – [I] Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [822, 824, 826, 830, 831, 1322, 863², 2093 // 5, 28, 97, 113, 114 ss. Cost.] (1).

→ CC. 1865 – art. 2.

- (1) Art. 4 della l. 20/3/1975, n. 70 L.: «Salvo quanto previsto negli art. 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge».
- Art. 18, co. 9, l. 22/12/1984, n. 887, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): «È autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di **società per azioni con personalità di diritto pubblico**, dell'Agenzia prevista dall'art. 1 del regolamento 17 luglio 1984, n. 2262/84, del Consiglio delle Comunità europee, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva».
- Art. 1, co. 1-ter, l. 7/8/1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Art. 2 del d.lg. 30/3/2001, n. 165.
- Art. 1³ del d.lg. 8/6/2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
- D.lg. 24/3/2006, n. 155, Disciplina dell'impresa sociale.
- Art. 1, 2, co. 15 ter, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, d.lg. 12/4/2006, n. 163.
- Art. 1^{1,2} della l. 31/12/2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica.
- Art. 298 del l. 2/8/2008, n. 130, Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'UE e il Trattato che istituisce la CE e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13/12/2007: «Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente».

• Art. 4, co. 13, secondo periodo, d.l. 6/7/2012, n. 95 conv., con modificazioni, in l. 7/8/2012, n. 135 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (spending review): «Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica, si interpreta nel senso che, ove non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applicano comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».

12. Persone giuridiche private*. – [I] *Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.* [II] *Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto* (1).

* Articolo abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361.

(1) Art. 1, co. 2, 3, d.lg. 8/6/2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

13. Società. – [I] *Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [2200, 2247 ss., 2331, 2436, 2523] (1).*

(1) Art. 2, co. 15 *ter*, d.lg. 12/4/2006, n. 163.

• Art. 113, co. 5, d.lg. 18/8/2000, n. 267, TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

• Art. 4, co. 13, secondo periodo, d.l. 6/7/2012, n. 95 conv., con modif., in l. 7/8/2012, n. 135 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (spending review): «Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica, si interpreta nel senso che, ove non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applicano comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».

Capo II Delle associazioni e delle fondazioni

14. Atto costitutivo. – [I] *Le associazioni [36, 1100 ss., 1117 ss., 1332, 1420, 1446, 1459, 1466, 2247 // 2, 18, 19 C] e le fondazioni [769, 1324, 1334, 2447-bis, 2901, 2645-ter] devono essere costituite con atto pubblico [1350, 2699].*

[II] *La fondazione può essere disposta anche con testamento [473, 587, 600, 647, 786, 1322 // 3 att.] (1).*

(1) D.lg. 17/5/1999, n. 153, in tema di fondazioni bancarie.

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione. – [I] *L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.*

[II] *La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi [679].*

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. – [I] *L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente [7], l'indicazione dello scopo [27¹, 28¹], del patrimonio e della sede [46, 2299], nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione [25, 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.*

[II] *L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [31], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28] (1).*

(1) L'articolo recava un co. 3 abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361, che recitava: «Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12».

→ D. 3.4.1.1.

17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati*. – [I] *La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni, o eredità né consentire legati senza l'autorizzazione governativa.* [II] *Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto [600, 786].*

→ D. 34.5.20(21).

* Articolo abrogato dall'art. 13 della l. 15/5/1997, n. 127, come sostituito dall'art. 1 della l. 22/6/2000, n. 192, le cui disposizioni, ai sensi del successivo co. 2, «si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore» della suddetta legge.

18. Responsabilità degli amministratori. – [I] *Gli amministratori sono responsabili [22, 25³, 29] verso l'ente secondo le norme del mandato [1710 ss., 2392]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [2260², 2392³] (1).*

(1) D.lg. 8/6/2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

• Art. 16 del d.lg. 9/4/2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

19. Limitazioni del potere di rappresentanza. – [I] *Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33 (1), non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [1387, 1396, 2207², 2298, 2384 // 67⁴ att.].*

(1) L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361. Il registro delle persone giuridiche è ora previsto e regolato dagli art. 1-4 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361.

20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni. – [I] *L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [2364²].*

[II] *L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [2367 // 8 att.].*

21. Deliberazioni dell'assemblea. – [I] *Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [1105², 1108, 1136]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto [67⁵ att. // 2373³ CC.].*

[II] *Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [2365].*

[III] *Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [11 att.].*

22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. –

[I] Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [2393, 2941^{n. 7}].

23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. – [I]

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [1109, 1137, 2377² // 69 ss. CPC.].

[II] L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [1445, 2377⁷].

[III] Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi [1109², 1137⁷]. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

[IV] L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [9 att.].

24. Recesso ed esclusione degli associati. – [I] La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [1103, 1111, 2284, 2322].

[II] L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [2285].

[III] L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi [404 ss., 414 ss.]; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].

[IV] Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. – [I]

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge [23, 634, 1354¹, 2031², 2035²].

[II] L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [232, 1445, 2377⁷, 2391³].

[III] Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22, 23].

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. – [I]

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [283].

27. Estinzione della persona giuridica. – [I] Oltre che per le

cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [1111, 2272^{n. 2}, 2484^{n. 2}].

[II] Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272^{n. 4}] (1).

(1) L'articolo recava un co. 3 abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361. Il testo recitava: «L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio».

28. Trasformazione delle fondazioni. – [I] Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 2500-octies].

[II] La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione [162] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [21³, 31, 32].

[III] Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [692, 698, 699].

29. Divieto di nuove operazioni. – [I] Gli amministratori

non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [213, 1129⁹] (1). Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18, 1292 ss., 2279, 2449].

(1) D.l. 16/5/1994, n. 293 conv., con modif., in l. 15/7/1994, n. 444 – Disciplina della proroga degli organi amministrativi. Art. 3, Proroga degli organi – Regime degli atti: «1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel co. 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli».

30. Liquidazione. – [I] Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [11-21 att.].

31. Devoluzione dei beni. – [I] I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16].

[II] Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento [21³] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

[III] I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [2964 ss.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [2312, 2324, 2495²].

➔ **D. 47.22.3 pr.**

32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. – [I]

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al

quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

33. Registrazione delle persone giuridiche*. – [I] In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. [II] Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. [III] La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. [IV] Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.

* Articolo abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361.

• Art. 3 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361.

34. Registrazione di atti*. – [I] Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. [II] Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

* Articolo abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361.

• Art. 4 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361.

35. Disposizione penale (1). – [I] Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, sono puniti con l'ammenda (2) da 10 euro a 516 euro.

(1) Articolo così modificato dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361. Il testo precedente recitava: «[I] Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a 1 milione».

(2) Ora sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 32 della l. 24/11/1981, n. 689.

Capo III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. – [I] L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [39 Cost.] sono regolati dagli accordi degli associati [11, 14², 1321, 1322, 1332].

[II] Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [41², 1387 // 41 Cost. // 78 CPC.].

37. Fondo comune. – [I] I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [38, 42, 167, 528 ss., 600, 786, 1135⁴, 2645 ter]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso [244].

38. Obbligazioni. – [I] Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far va-

lere i loro diritti sul fondo comune [37, 170, 2615]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente [2740] e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [41, 2267, 2268, 2270², 2291, 2317, 2320, 2331², 2509-bis, 2615].

39. Comitati. – [I] I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

40. Responsabilità degli organizzatori. – [I] Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente [2740] e solidalmente [1292 ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato [42, 167 // 646 CP.].

41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. – [I] Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte [38, 2267, 2268, 2270², 2291, 2317, 2320, 2331², 2509-bis, 2615]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

[II] Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [36², 1387 // 754 CPC.].

42. Diversa destinazione dei fondi. – [I] Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [31, 32].

42 bis. Trasformazione, fusione e scissione (1). – Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

(1) Inserito dall'art. 98, co. 1, d.lg. 3/7/2017, n. 117.

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

43. Domicilio e residenza. – [I] Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [343, 354, 456, 1182², 1510 // 14 Cost. // 18, 139 CPC. // 614, 615-bis CP. // 156 CPP.].

[II] La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [94, 144 // 18, 139 CPC. // 169 CPP.].

→ CC. 1865 – art. 16 // Codex 10.40.7.1, D. 50.1.31.

44. Trasferimento della residenza e del domicilio. – [I] Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [1386 // 31 att. // 16 Cost.].

[II] Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

→ CC. 1865 – art. 17 // D. 50.1.20.

45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto (1). – [I] Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

[II] Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144, 145, 146] o quello del tutore [343]. Se i genitori sono separati [150] o il loro matrimonio è stato annullato [117, 129-bis] o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili [14] o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale **convive** [342-bis, 343-ter, 417 // 29 Cost. // 384, 609-ter, 649 CP. // 199 CPP.] (2).

[III] L'interdetto [414] ha il domicilio del tutore [343, 424].

→ CC. 1865 – art. 18 // D. 23.2.5, D. 50.1.3, D. 50.1.4, D. 50.1.22.1.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 19/5/1975, n. 151.

(2) L. 28/3/2001, n. 149, modif. alla l. 4/5/1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

• Art. 76² del d.P.R. 30/5/2002, n. 115, TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

• Art. 5 della l. 19/2/2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

• Art. 129 del d.lg. 7/9/2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

• Direttiva 2004/38 CE.

• Art. 8 Cedu.

46. Sede delle persone giuridiche. – [I] Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [16, 191 // 145 CPC.].

[II] Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.

47. Elezione di domicilio. – [I] Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [103, 2839², n. 2, 2890 // 30, 141, 366, 480, 543², n. 3 CPC.].

[II] Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [1350].

→ CC. 1865 – art. 19 // D. 50.1.5.

TITOLO IV DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Capo I Dell'assenza

48. Curatore dello scomparso. – [I] Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio [43,

45] o dell'ultima sua residenza [43², 45] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero [69 CPC.], può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [721 CPC. // 206 ss., 834 ss. CNav.].

[II] Se vi è un legale rappresentante [320, 374, 375, 392, 404, 415 // 747 CPC.] non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore [1703], il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

→ CC. 1865 – art. 20, 21 // D. 23.2.10, D. 26.1.6.4.

49. Dichiarazione di assenza. – [I] Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi [565] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza [722, 723, 724 CPC.].

→ CC. 1865 – art. 22.

50. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. – [I] Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [730 CPC.], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse [1421 // 100 CPC.] o del pubblico ministero [69 CPC.], ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [587], se vi sono.

[II] Coloro che sarebbero eredi testamentari [592] o legittimi [565], se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [1140 ss. // 725 CPC.].

[III] I legatari [588], i donatari [769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

[IV] Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434 [632].

[V] Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale [119, 725³ CPC.]; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente [63⁴ // 119, 725 CPC.].

→ CC. 1865 – art. 26, 27.

51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente (1). – [I] Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [171⁴, 191] e per titolo di successione [540], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno [438, 1448], un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente [433, 438, 1173].

→ CC. 1865 – art. 26.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della l. 19/5/1975, n. 151.

52. Effetti della immissione nel possesso temporaneo. – [I] L'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni [769 ss. CPC.].

[II] Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio [75 CPC.] e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente [725 CPC.].

→ CC. 1865 – art. 28, 29, 35.

53. Godimento dei beni. – [I] Gli ascendenti, i discendenti [74, 75, 78] e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni [50] ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite [725 CPC.].

→ CC. 1865 – art. 30, 31.

54. Limiti alla disponibilità dei beni. – [I] Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli [822, 823, 824, 825, 826^{2,3}, 828, 1470], ipotecarli [2808 ss.] o sottoporli a pegno [2784 ss.], se non per necessità o utilità evidente [2028 ss.] riconosciuta dal tribunale [374, 375].

[II] Il tribunale nell'autorizzare questi atti [405⁵, n. 4, 427], dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate [376²].

→ CC. 1865 – art. 29.

55. Immissione di altri nel possesso temporaneo. – [I] Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [821] se non dal giorno della domanda giudiziale [1148].

56. Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza. – [I] Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

[II] I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili.

[III] Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.

57. Prova della morte dell'assente. – [I] Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [456].

[II] Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Capo II

Della dichiarazione di morte presunta

58. Dichiarazione di morte presunta dell'assente. – [I] Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente [49] il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero [69, 726 CPC.] o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia [191, 620³ // 114 att.].

[II] In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

[III] Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

→ CC. 1865 – art. 36, 38.

59. Termine per la rinnovazione dell'istanza. – L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

60. Altri casi di dichiarazione di morte presunta. – [I] Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto [206, 209 CNav.].

61. Data della morte presunta. – [I] Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza [730 CPC.] determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

[II] Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [4].

62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta. – [I] La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

[II] Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale [730 CPC.] su istanza del pubblico ministero [69 CPC.] o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50.

[III] Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente. – [I] Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [49] o i loro successori [536, 565, 587, 588] possono disporre liberamente dei beni [54, 822-826, 828, 1322].

[II] Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [1218, 1230 ss.].

[III] Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [433, 448].

[IV] In ogni caso cessano le cauzioni [119 CPC.] e le altre cautele che sono state imposte.

64. Immissione nel possesso e inventario. – [I] Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro

spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58.

[II] Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [769 CPC.].

[III] Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 [50², 72].

→ CC. 1865 – art. 38.

65. Nuovo matrimonio del coniuge (1). – Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta [730 CPC.], il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 149, 117³].

(1) V. art. 1, co. 5, l. 20/5/2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, che dispone: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile».

66. Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. – [I] La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

[II] Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni [1218] considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63.

[III] Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte [1218] ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

[IV] Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [2934 ss.] e delle usucapioni [1158 ss.].

→ CC. 1865 – art. 39, 41.

67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte. – La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero [69 CPC.] o di qualunque interessato [100 CPC.], in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [726 CPC.].

→ CC. 1865 – art. 39, 41.

68. Nullità del nuovo matrimonio (1). – [I] Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo [1418 ss.], qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

[II] Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [128].

[III] La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

(1) V. art. 1, co. 5, l. 20/5/2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, che dispone: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile».

Capo III

Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza. – Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova [2697] che la persona esisteva quando il diritto è nato.

→ CC. 1865 – art. 42.

70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza. – [I] Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione [467 ss.].

[II] Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [470 // 769 CPC.], e devono dare cauzione [1179 // 725 CPC.].

→ CC. 1865 – art. 43.

71. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza. – [I] Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533 ss.] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o della usucapione [1158 ss.].

[II] La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [821, 1219].

72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta. – [I] Quando s'apre una successione [456] alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58 ss.], coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [769 CPC.].

73. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. – [I] Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [533] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano [2037], e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [66], salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o dell'usucapione [1158 ss.].

[II] Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.

TITOLO V

DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITÀ

74. Parentela (1). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite [77], sia nel caso in cui la filiazione [231 ss.] è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso [convivenza], sia nel caso in cui il figlio è adottivo (2). Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti [258].

→ CC. 1865 – art. 46 // Gai 1.156, D. 38.10.1 pr., D. 38.10.10.2.